



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 40

**OGGETTO: DISCIPLINA, A VALENZA TRANSITORIA, DEI CRITERI E MODALITÀ DI NOMINA DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI. APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì SEDICI del mese di APRILE alle ore 10,30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI	SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI	VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO	ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PISCIOTTA

Ufficio Tecnico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle commissioni giudicatrici. Approvazione.

Premesso:

che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive n. 2014/231UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/251UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

che la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (in prosieguo "Codice") come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016;

che l'art. 77 del Codice contiene nuove disposizioni per la nomina delle commissioni giudicatrici in caso di procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

che il successivo art. 78 del Codice prevede l'istituzione presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, cui possono iscriversi soggetti in possesso di requisiti di compatibilità e moralità nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'ANAC dovrà definire in un apposito atto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del Codice;

che il citato art. 77 del Codice, comma 12, prevede che "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";

che il menzionato art. 216, comma 12, del Codice ribadisce che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

che solo nel caso di appalti di importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice o per quelli che non presentano particolare complessità, individuati nelle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58, l'art. 77, comma 3 - prevede la facoltà di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

che riguardo alla modalità per la selezione dei commissari, l'art. 77 del Codice stabilisce, tra l'altro, che:

- la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

- la stazione appaltante procede mediante pubblico sorteggio alla scelta dei candidati;
- i sorteggiati devono pronunciarsi in merito all'accettazione dell'incarico e all'esistenza di cause di incompatibilità;
- il presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati;

che in ordine ai requisiti di moralità e di compatibilità dei componenti della commissione, l'art. 77 del Codice stabilisce:

- i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (comma 4);
- non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore (comma 5);
- ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano l'art. 35/bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 51 del Codice di procedura civile, nonché l'art. 42 del presente codice (comma 6);
- sono esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (comma 6);

che è necessario, pertanto, individuare, criteri e modalità, a valenza transitoria, per la nomina della commissione giudicatrice per le procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerata l'opportunità di demandare alla commissione giudicatrice l'intero procedimento di valutazione delle offerte, compresa la verifica della loro congruità;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta comunale ai sensi dell' art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e smi;

VISTO il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

di approvare la disciplina, a valenza transitoria, fino all'istituzione dell'Albo Nazionale ex art. 78 del D.Lgs. 50/2016, dei criteri e modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportata:

Composizione nomina delle Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice è nominata dal Responsabile del Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice. I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente. Ai segretari non spetta alcun compenso.
2. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risultati particolarmente complessa, pari a cinque.
3. La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
4. L'atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.
5. La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e della lex

- specialis di gara.
6. Alla commissione giudicatrice è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, compresa la loro congruità,

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice

Nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

1. coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;
2. coloro quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
3. coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell' Amministrazione comunale;
4. coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;
5. coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;
6. coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
7. coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune per rapporti di coniugio; parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
8. coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario

Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l'art. 35/bis D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 51 del Codice di procedura civile, l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, l'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. I commissari sono individuati tra i Dirigenti/Responsabili di Servizio, il personale con la qualifica di categoria D e C di ruolo del Comune che:
 - in quanto in possesso di diploma di laurea e/o iscritti ad un ordine e/o abilitati a svolgere una determinata professione abbiamo una competenza e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il contratto da affidare;
 - abbiano adeguate competenze e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto.
2. Il Presidente della commissione giudicatrice è un dirigente diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
3. Il personale con la qualifica di categoria C e D è tenuto a presentare i propri curricula, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale.
4. I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione. Ai componenti interni non spetta alcun compenso.
5. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Criteri e modalità per la selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di

rilevanza comunitaria con offerta economicamente più vantaggiosa

1. I Commissari sono scelti sulla base delle specifiche competenze ed esperienze professionali rilevabili dai curriculum professionali, tra:

- pubblici dipendenti di ruolo di Stazioni Appaltanti, con la qualifica di categoria D o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
- docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.

La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (massimo due incarichi nell'arco di un anno).

2. Il dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti specifici che gli stessi devono possedere in considerazione del settore cui si riferisce dell'oggetto del contratto da affidare.

di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all'emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte dell' A.N.A.C. o per altre motivazioni.



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **NON NECESSARIO**

il Responsabile del Servizio

.....

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
arch. Domenico Conti



Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO
on Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 20.05.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16.04.2019

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 20.05.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 20.05.2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio